

AFFILIAZIONE - RICONOSCIMENTO**Articolo 1 - Costituzione**

E' costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Rocco Polimeni" che, di seguito, viene indicata col termine di "Associazione". Essa, intitolata sin dal 1945 alla memoria del campione sociale caduto in guerra e decorato di medaglia d'oro rappresenta la continuazione del sodalizio "ENTE SPORTIVO PROVINCIALE" sorto nel 1929 e regolarmente affiliato alla Federazione Italiana Tennis

Articolo 7 - Organi sociali

1. Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio Sindacale
- Il Collegio dei Proviriviri

2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono ai titolari soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.

3. Alla pari, tutti gli eventuali altri incarichi di cui dovessero risultare attribuiti ai componenti gli organi sociali, sono conferiti a titolo gratuito ed hanno la durata pari al tempo di durata in carica del Consiglio Direttivo che li ha conferiti.

4. Le cariche sociali e gli incarichi sono di durata quadriennale.

Articolo 15 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

- Omissis -

La quota sociale dovrà essere corrisposta con le seguenti modalità e tempistiche:

- Pagamento anticipato dell'intera quota annuale entro il 31 gennaio a mezzo contanti, carta di credito, bonifico bancario o postale e assegno con l'applicazione di uno sconto pari al 5% dell'importo totale dovuto;
- a mezzo contanti, carta di credito, bonifico bancario o postale e assegno; in tali casi l'intero importo dovuto per ogni annualità deve essere corrisposto per 1/3 entro il 31 gennaio, per 1/3 entro il 31 marzo ed il saldo entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno;
- a mezzo RID bancario con rata anticipata prelevata mensilmente.

Articolo 36 bis - abrogato**Articolo 1 - Costituzione**

E' costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Rocco Polimeni" che, di seguito, viene indicata col termine di "Associazione". Essa, intitolata sin dal 1945 alla memoria del campione sociale caduto in guerra e decorato di medaglia d'oro rappresenta la continuazione del sodalizio "ENTE SPORTIVO PROVINCIALE" sorto nel 1929 e regolarmente affiliato alla Federazione Italiana Tennis e Padel

Articolo 7 - Organi sociali

- Omissis -

2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono ai titolari soltanto il diritto all'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.

3. Tutti gli eventuali altri incarichi che dovessero essere affidati ai componenti gli organi sociali, sono conferiti a titolo gratuito potranno avere durata pari alla durata in carica del Consiglio Direttivo che li ha conferiti.

4. Le cariche sociali e gli incarichi sono di durata quadriennale.

5. l'art. 11, d.lgs. 36/2021 vieta agli amministratori di ricoprire "qualsiasi carica" in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal CIP.

Articolo 15 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

- Omissis -

La quota sociale dovrà essere corrisposta con le modalità stabilite nel Regolamento Sociale.

Articolo 36 - Lavoratori e volontari

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.

3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.

4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.

5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il MIps.

10. L'Associazione può conferire incarichi di natura autonoma ai sensi e per gli effetti dell'art. 2222 del Codice civile, previa specifica deliberazione del Consiglio Direttivo.